

L. 7 giugno 1991, n. 182 (1)

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141.

- 1.** 1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre (2).
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni (3).

(2) Comma così modificato dal comma 142 dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(3) Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, poi modificato dall'art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43 ed infine così sostituito dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

- 2.** 1. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio (4), ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data (5) (6).

(4) Per l'anticipo del termine al 10 febbraio 2005, in occasione delle elezioni amministrative dell'anno 2005, vedi l'art. 1, D.L. 1° febbraio 2005, n. 8; per il posticipo del termine al 27 febbraio 2008, in occasione delle elezioni amministrative dell'anno 2008, vedi l'art. 5, D.L. 15 febbraio 2008, n. 24; per l'anticipo del termine al 24 gennaio 2010, in occasione delle elezioni amministrative nella provincia di L'Aquila, vedi il comma 2 dell'art. 1-*bis*, D.L. 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 165.

(5) Comma così modificato dal comma 142 dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(6) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 e poi dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

3. 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (7).

(7) Articolo prima sostituito dall'art. 4, L. 25 marzo 1993, n. 81, poi così modificato dall'art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

4. 1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.

5. 1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3 , e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 .

6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L. 7 giugno 1991, n. 182 (1)